



COMUNE DI CORMANO

(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (ART. 12 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990, N. 241).

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 31/01/1992
Integrato con deliberazione C.C. n. 25 del 24/03/1992
Modificato con deliberazione C.C. n. 40 dell'11/05/1998

INDICE ANALITICO

CAPO I FINALITA' - RISORSE – PROCEDURE

- Art. 1 Principi Generali
- Art. 2 Natura degli interventi
- Art. 3 Legittimità degli atti
- Art. 4 Pubblicità del Regolamento
- Art. 5 Pubblicazione degli atti
- Art. 6 Copie del Regolamento e degli atti
- Art. 7 Risorse economiche disponibili
- Art. 8 Programma degli interventi
- Art. 9 Coordinamento degli interventi
- Art. 10 Piano d'intervento - Scadenze
- Art. 11 Richiesta di contributo ed altri benefici
- Art. 12 Istruttoria delle istanze
- Art. 13 Assegnazione dei contributi

CAPO II SETTORI D'INTERVENTO

- Art. 14 Individuazione dei settori
- Art. 15 Settori esclusi

CAPO III SOGGETTI AMMESSI

- Art. 16 Individuazione dei soggetti

CAPO IV CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

- Art. 17 Interventi a favore di persone fisiche
- Art. 18 Contributi annuali a Enti ed Associazioni
- Art. 19 Contributi straordinari
- Art. 20 Esclusione di responsabilità
- Art. 21 Vincoli a limiti della concessione
- Art. 22 Obblighi del concessionario

**CAPO V
PATROCINIO**

Art. 23 Concessione del patrocinio

**CAPO VI
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE**

Art. 24 Soggetti interessati

Art. 25 Interventi indiretti

Art. 26 Natura degli interventi diretti

Art. 27 Condizioni di ammissioni

Art. 28 Contributi per pagamento rette Istituti

Art. 29 Criteri per l'inserimento in graduatoria per riserva posti letto nella Casa di Riposo "Villa Flora" di Cormano

**CAPO VII
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

Art. 30 Finalità degli interventi

Art. 31 Natura degli interventi

Art. 32 Concessione di impianti ed attrezzature

**CAPO VIII
SVILUPPO ECONOMICO**

Art. 33 Scopi

Art. 34 Richieste di contributo

Art. 35 Concessione locali, spese ed attrezzature

**CAPO IX
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE**

Art. 36 Finalità

Art. 37 Modalità di concessione contributi

**CAPO X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

Art. 38 Finalità

CAPO XI
INTERVENTI VARI

- Art. 39 Iniziative e manifestazioni
- Art. 40 Utilizzo dei beni comunali

CAPO XII
EROGAZIONI PER CONTO DI TERZI

- Art. 41 Disposizioni in ordine ad ablazioni di cose mobili e denaro da erogare per conto di terzi

CAPO XIII
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

- Art. 42

CAPO XIV
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45

CAPO XV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 46 Decadenza dal beneficio della sovvenzione
- Art. 47 Pubblicazione dell'elenco delle sovvenzioni concesse
- Art. 48 Rinvio
- Art. 49 Norma transitoria
- Art. 50 Entrata in vigore

CAPO I

FINALITA' - RISORSE – PROCEDURE

Art. 1

Principi generali

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

Natura degli interventi

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento, possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

Art. 3

Legittimità degli atti

- 1) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
- 2) L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddetti deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme ai quali stessi si riferiscono.

Art. 4

Pubblicità del Regolamento

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare l'ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dei cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 5

Pubblicazione degli atti

Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e di benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata di 15 gg. consecutivi.

Art. 6 Copie del Regolamento e degli atti

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto in ogni momento dai cittadini residenti e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che hanno sede o operano in Cormano, nel modo previsto dallo specifico Regolamento.

Art. 7 Risorse economiche disponibili

Nel bilancio annuale, il Consiglio Comunale determina le risorse destinabili ai fini degli interventi previsti dal presente Regolamento.

Art. 8 Programma degli interventi

Nella Relazione previsionale e programmatica annuale, il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel primo comma dell' articolo 16, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dall'attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire, al miglior livello di efficacia e di economicità, le finalità previste.

Art. 9 Coordinamento degli interventi

Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore di competenza possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

Art. 10 Piano di intervento – Scadenze

- 1) La Giunta comunale stabilisce, con deliberazione adottata entro due mesi dall'approvazione del bilancio, i termini entro i quali, in relazione alla natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste.
I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
- 2) La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correrarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
- 3) Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i criteri per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge n. 241/1990.

- 4) Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal Capo VI (Assistenza e Sicurezza sociale).

Art. 11

Richieste di contributo ed altri benefici

- 1) Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
- 2) Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B, o C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
- 3) Le istanze dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non costituisce l'articolazione politico amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 delle Legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della Legge 18 novembre 1981, n. 659, salvo il caso previsto dal 1° comma dell'art. 38.

Art. 12

Istruttoria delle istanze

- 1) Le istanze pervenute al protocollo generale sono assegnate dal Segretario Generale, per il procedimento istruttorio all'Ufficio competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 10.
- 2) Le istanze istruite sono rimesse da ciascun ufficio alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) La Giunta - tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria, dei beni e dei fondi disponibili -, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, forma il piano di riparto degli stessi e stabilisce l'importo assegnato ai vari soggetti ed iniziative

Art. 13

Assegnazione di contributi ed altri benefici

L'Ufficio competente predisporre, in conformità al piano, il relativo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale. Nella deliberazione sono inoltre elencati gli esclusi, con una indicazione dei motivi.

CAPO II

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 14

Individuazione dei settori

- 1) I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici sono - di norma - i seguenti:
 - a) assistenza e sicurezza sociale, qualificazione ed inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) cultura ed informazione;
 - e) sviluppo economico;
 - f) tutela dei valori ambientali.
- 2) Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per loro finalità sono ad esso riconducibili.

Art. 15

Settori esclusi

Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi Regolamenti.

CAPO III

SOGGETTI AMMESSI

Art. 16

Individuazione dei soggetti

- 1) La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone o famiglie residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di associazioni, fondazioni, cooperative di solidarietà ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'associazione non riconosciuta o del comitato deve risultare da atto pubblico approvato in data precedente di almeno sei mesi la richiesta dell'intervento.

- 2) In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità d'aiuto e solidarietà verso altre Comunità Nazionali colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella Comunità cormanese.

CAPO IV

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 17

Interventi a favore di persone fisiche

- 1) La persona fisica che presenta istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune deve esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.
All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione (a mezzo dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15) dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione ed ubicazione degli eventuali immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso.
Nella predetta dichiarazione dovrà essere, inoltre, precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.
L'Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato.
- 2) Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
- 3) L'erogazione totale o del saldo della somma assegnata viene effettuata alla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante la spesa sostenuta.
Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.
- 4) Per gli ordinari interventi assistenziali diretti si applicano le norme del Capo VI.

Art. 18

Contributi annuali a Enti ed Associazioni

- 1) Per gli enti pubblici e privati, e per le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'espletamento della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, è richiesto che l'istanza di concessione di cui al primo comma dell'art. 11, sia corredata da copia del bilancio di previsione, dal programma di attività e dal rendiconto della gestione precedente o comunque da una relazione dell'attività.
- 2) Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni o fondazioni i cui statuti prevedono, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
- 3) L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
- 4) I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 19 Contributi straordinari

- 1) Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
L'istanza dovrà essere inoltre corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.
- 2) L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 5 gg. dalla conclusione della manifestazione e per il restante 50% entro 45 gg. dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune chiede all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
- 3) Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative stesse dall'apporto dei componenti dell'Ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 20 Esclusione di responsabilità

- 1) L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui agli art. 17 e 18, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 18.
- 2) Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi.
- 3) Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Art. 21
Vincoli e limiti della concessione

- 1) La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- 2) Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 22
Obblighi del concessionario

Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano, promuovono o pubblicizzano tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

CAPO V PATROCINIO

Art. 23

Concessioni del patrocinio

- 1) Il patrocinio da parte del Comune di manifestazioni, iniziative, e progetti deve essere richiesto con congruo anticipo dal soggetto organizzatore e può essere concesso a seguito di motivata deliberazione della Giunta.
- 2) Le manifestazioni per le quali si richiede il patrocinio devono rispondere a fini di promozione culturale, sportiva, ricreativa, di tempo libero o sociale di comprovato interesse pubblico.
- 3) Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
- 4) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso. L'eventuale richiesta di contributi, di agevolazioni o di utilizzo dei beni comunali deve essere attivata nei modi e tempi all'uopo fissati dal presente Regolamento.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 24 Soggetti interessati

- 1) Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:
 - a) alla protezione e tutela del bambino;
 - b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
 - c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
 - d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
 - e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
 - f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
 - g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e/o famiglie e donne durante la gravidanza che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
- 2) Per conseguire tali finalità il Comune provvede:
 - a) all'attivazione delle istituzioni comunali previste dallo Statuto;
 - b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
 - c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
 - d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 25 Interventi indiretti

Per gli interventi a favore di Enti e privati che svolgono attività socio - assistenziale a favore di cittadini cormanesi sono applicabili le norme dei capi precedenti.

Art. 26 Natura degli interventi diretti

- 1) Gli interventi a favore di soggetti in stato di bisogno consistono nell'erogazione di contributi economici.
L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".
- 2) Qualora si verifichi l'eventualità in cui il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture dei consumi di rete (gas, acqua, energia elettrica etc.), di generi alimentari, canoni di locazione, ect.;
 - esonero totale o parziale della tariffa posta carico dell'utente per la fruizione di servizi gestiti direttamente dal Comune.
- 3) Il contributo viene concesso a tempo determinato a sino a revoca: esso decorre dal mese successivo a quello della decisione assunta dalla Giunta comunale che determina le risorse disponibili ed individua i soggetti o i nuclei assegnatari; tale determinazione avrà cadenza semestrale dall'approvazione del bilancio preventivo e sarà correlata alla disponibilità dei relativi stanziamenti.
- Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento, provvede la Giunta Comunale con apposito provvedimento.
- 4) L'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco (o suo delegato) nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità.
- Il Sindaco adotta la Sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale.
- Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della Legge 8 giugno 1994, n. 142.

Art. 27 Condizioni di ammissione

Sono ammessi agli interventi economici coloro che non si trovano in una o più delle seguenti condizioni:

- reddito superiore al minimo vitale;
- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 443 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge n. 151/75) e che di fatto vi provvedano;
- ricovero presso Enti o case di cura o famiglie (quando vengano meno le cause);
- disoccupazione stabile o comportamenti parassitari;
- redditi non accertabili.

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ed in grado di provvedervi, esclude di norma i soggetti dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

Nel caso in cui detti obbligati, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune attiverà la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della predetta procedura, l'intervento è assicurato dal Comune salvo rivalsa sui soggetti obbligati.

Art. 28
Contributi per pagamento rette Istituti

1. Nel presente articolo si stabiliscono i criteri per la determinazione del contributo del Comune da riconoscere per il pagamento delle rette di ricovero presso Istituti. Ad integrazione di quelli generali di cui al precedente articolo, vengono stabiliti i criteri seguenti:

a) CRITERI DI ACCESSO

- 1) soggetto residente da almeno un anno sul territorio comunale;
- 2) reddito del soggetto ricoverando non sufficiente al pagamento della retta piena di ricovero;
- 3) nessuna proprietà immobiliare esclusa la casa di abitazione. Verranno accettate domande di soggetti proprietari di immobili, oltre la casa di abitazione, previa sottoscrizione di un impegno a provvedere alla vendita degli stessi prima del ricovero, con devoluzione del ricavato al pagamento della retta stessa. Se ricorre la fattispecie di soggetti proprietari del solo appartamento di abitazione, privi di parenti tenuti agli alimenti, l'Amministrazione Comunale, previa certificazione da parte di un medico o un notaio che il soggetto è in possesso delle capacità di intendere e di volere, potrà intervenire a condizione che:
 - il soggetto stipuli un contratto di rendita vitalizia con cessione dell'immobile all'Amministrazione Comunale;
 - oppure il soggetto sia disponibile alla stipulazione di idonea iscrizione ipotecaria sull'immobile a garanzia del rimborso delle somme erogate dal Comune;
- 4) presenza di figli con redditi familiari lordi superiori a L. 90.000.000 e/o proprietari di altri immobili oltre alla casa adibita ad abitazione principale;
- 5) a corredo della domanda dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla condizione patrimoniale (beni immobili, beni mobili, titoli, ecc.); il patrimonio mobiliare (c/correnti, titoli, etc.) dovrà essere destinato al pagamento della retta; sarà garantito il mantenimento della somma di L. 10.000.000 per le eventuali spese funerarie.

b) CRITERI PER DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

I contributi assegnati vengono calcolati in base alla differenza tra la retta mensile della struttura, che per gli 8 posti convenzionati con la Casa di Riposo "Villa Flora" di Cormano è al massimo di L. 85.000 al giorno, eventualmente rivista all'atto dell'aggiornamento del minimo vitale, e la retta da porre a carico dell'assistito e dei suoi obbligati. Tale quota viene calcolata come segue:

- 1) l'ospite deve destinare l'intero reddito al pagamento della retta, ad eccezione di L. 120.000 mensili che verranno trattenute per le sue piccole necessità;
- 2) i familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 c.c., concorrono al pagamento dell'eventuale differenza tra retta di ricovero e il reddito del ricoverando secondo la formula $(A - B) \times C$ dove:

A) Reddito familiare determinato in percentuale come segue:

- coniuge 100%
- figli legittimi o legittimati 100%
- generi, nuore, suoceri 50%
- fratelli, nipoti in linea retta 50%

B) Minimo vitale aggiornato ogni anno secondo l'indice ISTAT.
Attualmente risulta essere L. 504.000 per singola persona.

C) Percentuale di concorso al pagamento della retta:

- Redditi al netto del minimo vitale
- | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|----|-----------|-------------------------------------|
| da | | 0 | a | L. | 2.000.000 | nessun onere a carico dei familiari |
| da | L. | 2.000.001 | a | L. | 3.000.000 | 10% |
| da | L. | 3.000.001 | a | L. | 4.000.000 | 25% |

da L. 4.000.001 a L. 5.000.000	50%
oltre L. 5.000.000	nessun onere a carico della Amministrazione Comunale

ESEMPIO – vedova con una figlia, un genero e una nipote

retta giornaliera L. 90.000 x 31 giorni	L. 2.790.000 -
reddito mensile ospite al netto di L. 120.000	L. 2.541.000 -
	<hr/>
differenza	L. 249.000 -
quota a carico dei familiari (cedi calcolo sotto)	L. 155.000
	<hr/>
differenza a carico Comune	L. 94.000
	<hr/>
A) reddito familiare (figlia 100%, genero/nipote 50%)	L. 3.062.000 -
B) minimo vitale (L. 504.000 x 3)	L. 1.512.000
	<hr/>
differenza	L. 1.550.000
C) 10% di L. 1.550.000 a carico dei familiari	L. 155.000

L'Amministrazione Comunale considera la quota relativa all'indennità di accompagnamento nel computo del reddito del soggetto ricoverando, ai fini del calcolo della retta di ricovero. Resta inteso che il soggetto ricoverando, nonché gli obbligati (ex art. 433 c.c.) s'impegnano a restituire all'Amministrazione Comunale, al momento della liquidazione dell'indennità di accompagnamento, comprensiva degli arretrati, la quota anticipata dall'Amministrazione Comunale a decorrere dalla data d'inserimento del soggetto.

2. L'Amministrazione Comunale potrà provvedere anche all'assunzione diretta dell'onere del ricovero nei casi in cui l'Istituto richieda l'impegnativa da parte del Comune di residenza al pagamento della retta.

Art. 29

**Criteri per l'inserimento in graduatoria per riserva posti letto nella Casa di Riposo
"Villa Flora" di Cormano**

- 1) Oltre alla valutazione dei criteri di cui al precedente articolo, per l'inserimento dei soggetti nella struttura "Villa Flora" di Cormano, al fine di predisporre una graduatoria, verranno seguiti i seguenti criteri:

A) Punteggio relativo alla condizione familiare dell'anziano:

a1) Senza obbligati per legge:

- anziano con coniuge autosufficiente	Punti 8
- anziano solo	Punti 10
- anziano con coniuge non autosufficiente	Punti 12

Nel caso di anziano con persone a carico (invalidi, inabilitati o interdetti), indipendentemente dal coniuge

pù 2 punti

a2) Con obbligati per legge:

- anziano con coniuge autosufficiente	Punti 8
- anziano solo	Punti 10
- anziano con coniuge non autosufficiente	Punti 12

meno 1 punto per ciascun figlio, purché residente nel raggio di 20 Km. da Cormano

meno 0,50 punti per ciascuno degli altri obbligati (nipoti diretti – generi/nuore/suoceri – fratelli/sorelle)

per anziani con obbligati per legge risultanti con lo stesso punteggio, si osserverà l'entità del reddito familiare dei soggetti su cui ricade detto obbligo.

B) Punteggio relativo al nucleo familiare dell'anziano (applicabile solamente in assenza di obbligati):

- anziano con reddito annuo non superiore a	L.	9.000.000	punti	5
- anziano con reddito annuo non superiore a	L.	12.000.000	punti	4
- anziano con reddito annuo non superiore a	L.	15.000.000	punti	3
- anziano con reddito annuo non superiore a	L.	18.000.000	punti	2
- anziano con reddito annuo non superiore a	L.	21.000.000	punti	1
- anziano con reddito annuo oltre	L.	21.000.000	punti	0

C) Punteggio relativo alla condizione sanitaria:

c1) grado di autosufficienza:

- totalmente dipendente	punti	4
- parzialmente dipendente	punti	2
- grande anziano (età superiore agli 85 anni)	punti	2

c2) non gestibilità a domicilio (punteggio da aggiungere al precedente):

- persone in dimissione da ospedale (con patologia post-acuta)	punti	6
- persona a domicilio (non autosufficiente) alla quale viene a mancare l'adeguato sostegno	punti	6

La valutazione sanitaria sarà effettuata e certificata dall'U.V.G. (Unità di Valutazione Medica) distrettuale, che prevede la partecipazione del Medico di Medicina Generale e dell'Assistente Sociale comunale. L'inserimento dell'interessato/a nella Casa di Riposo avverrà, comunque, previo parere favorevole dello stesso ricoverando.

2. Le pratiche di ricovero verranno revisionate ogni anno.

CAPO VII

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 30

Finalità degli interventi

- 1) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani cormanesi.
- 2) Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel Comune, di attività sportive dilettantistiche e amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero, secondo criteri di equità nei confronti delle associazioni che non beneficiano di altre agevolazioni.
- 3) Il Comune, altresì, promuove e sostiene tutte quelle iniziative atte a sviluppare sul territorio, in maniera concreta e costante, l'attività ricreativa e del tempo libero.

Art. 31

Natura degli interventi

- 1) Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui al precedente articolo per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva o ricreativa della Comunità.
- 2) Gli interventi di cui al comma precedente sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi I, II, III e IV.

Art. 32

Concessione di impianti ed attrezzature

- 1) La concessione, a condizioni agevolate, dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 1 dell'art. 38, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente Organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.
La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
- 2) Per la concessione di impianti e strutture sportive devono essere osservate le prescrizioni di cui ai capi I, II, III e IV.
- 3) Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico o che abbiano finalità di lucro non possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale e tanto meno sovvenzioni e finanziamenti, sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

Art. 33 Scopi

- 1) Le funzioni del Comune per promuovere a sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio comunale, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva di un numero significativo di tali aziende;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della Comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore dell'Associazione Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare località ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
- 2) La concessione di contributi una - tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui ai capi I, II, III a IV del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore ad 1/3 dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
- 3) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della Comunità.

Art. 34 Richieste di contributo

Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente articolo, si osservano le norme di cui al comma 2 dell'articolo stesso.

Art. 35 Concessione locali, spazi ed attrezzature

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente articolo può comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale.

Ciò è sempre subordinato alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione provinciale e di norma non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

CAPO IX

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 36

Finalità

- 1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali, musicali a cinematografici di valenza culturale;
 - c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i cittadini del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 37

Modalità di concessione contributi

- 1) La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione culturale.
- 2) I contributi "una tantum" per le finalità di cui all'articolo precedente, lettera e) non possono essere d'importo superiore al 50% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto documentato dell'iniziativa.
- 3) Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi I, II, III e IV.

CAPO X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 38
Finalità

- 1) Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
- 2) Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi I, II, III e IV.

CAPO XI INTERVENTI VARI

Art. 39

Iniziative e manifestazioni

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

Art. 40

Utilizzo dei beni comunali

- 1) L'utilizzo gratuito o agevolato di mobili, immobili o strutture pubbliche da parte di Enti, Partiti Politici o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale e/o ricreativa, è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
- 2) La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.
- 3) L'uso può essere consentito previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.
- 4) Per quanto concerne l'utilizzo di beni comunali per attività connesse ai capi VII e VIII, si rimanda ai capitoli di competenza.

CAPO XII

EROGAZIONI PER CONTO DI TERZI

Art. 41

Disposizioni in ordine ad oblazioni di cose mobili e denaro
da erogare per conto di terzi

- 1) Ove l'Amministrazione abbia accettato, a' sensi dell'art. 8 del R.D. 26 luglio 1896, n. 361, oblazioni o lasciti di cose mobili e denaro con la condizione che siano da consumarsi integralmente mediante erogazione e determinati "destinatari", deve darne immediato avviso al Prefetto a procedere all'erogazione in favore dei "destinatari" stessi indicati dal disponente e secondo i criteri posti da quest'ultimo.
- 2) Qualora uno o più destinatari rifiutino l'erogazione di loro spettanza, la Giunta, sentito il disponente se in vita, ne devolve gli importi agli altri "destinatari", in proporzione alla loro quota. In mancanza di altri accipienti, le quote rifiutate sono devolute a "destinatari" di analoghe oblazioni.
- 3) In ogni caso la Giunta dovrà rendere alla Giunta Provinciale Amministrativa il conto dell'erogazione.

CAPO XIII
SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Art. 42

- 1) Per i servizi pubblici a domanda individuale, di cui al Decreto ministeriale 31/12/1983 il presente Regolamento è applicabile, limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffe, a particolari soggetti o categorie di soggetti.
- 2) Le relative determinazioni comunali saranno assunte nei modi e nelle forme previste dal 2° comma dell'art. 26.

CAPO XII

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art. 43

- 1) E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi a benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2) Vengono compresi nel primo albo (1992) i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
- 3) L'albo è aggiornato annualmente entro il 31 marzo con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
- 4) L'albo è istituito in conformità al primo comma e i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 44

- 1) L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il precedente art. 14:
 - a) Assistenza a sicurezza sociale; qualificazione e inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
 - b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) Cultura e informazione;
 - e) Sviluppo economico;
 - f) Tutela dei valori ambientali.
- 2) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome a nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento espresse in forma sintetica;
 - c) importo e valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o in mancanza norma regolamentare.
- 3) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

Art. 45

- 1) Alla prima redazione dell'albo e agli aggiornamenti provvede l'Ufficio di Segreteria comunale in base agli elenchi, predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili.
- 2) L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune, e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
- 3) L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
- 4) Copia dell'Albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio entro il 30 aprile di ogni anno.

CAPO XV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46

Decadenza dal beneficio della sovvenzione

- 1) Decadono dal beneficio della sovvenzione concessa a norma del presente regolamento i “destinatari” che:
 - a) non realizzino l’iniziativa o l’attività oppure modificchino sostanzialmente il programma oggetto della relativa deliberazione;
 - b) non presentino la documentazione richiesta nel termine prescritto senza giustificato motivo.
- 2) La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il “destinatario”, con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 47

Pubblicazione dell’elenco delle sovvenzioni concesse

L’Amministrazione comunale, allo scopo di dare pubblica notizia della sua attività di sostegno finanziario, provvede entro il mese di febbraio di ogni anno all’affissione all’Albo pretorio dell’elenco degli enti e persone beneficiari delle sovvenzioni nell’anno precedente, con l’indicazione delle iniziative, attività e manifestazioni svolte e l’ammontare delle somme erogate dal Comune.

Art. 48

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti che disciplinano l’attività del Comune.

Art. 49

Norma transitoria

Per l’anno 1991 e comunque laddove, in sede di prima applicazione, non sia possibile l’osservanza dei termini e delle modalità previsti dagli articoli precedenti, la Giunta Comunale può erogare contributi “una tantum” in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i principi enunciati dal presente regolamento.

Art. 50

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.